



**Centro Studi per la Scuola Pubblica - PADOVA**

via Cavallotti 2 - Padova . tel 049692171 - fax 0498824273

email: [info@cesp-pd.it](mailto:info@cesp-pd.it) - [www.cesp-pd.it](http://www.cesp-pd.it)

IL CESP è riconosciuto dal MIUR come ENTE FORMATORE (D.M. 25/07/2006 prot. 869)  
CORSO DI AGGIORNAMENTO per tutto il personale dirigente, docente ed ausiliario della scuola, l'iscrizione è gratuita, la partecipazione rientra nelle giornate di permesso per aggiornamento ai sensi dell'art. 64 del CCNL 29/11/2007

## **CORSO di AGGIORNAMENTO**

# **Sicurezza a Scuola**

## **Non siamo mica polli!**

**giovedì 1 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00**

**Aula Magna I.I.S. "E. U. Ruzza"**

**Via M. Sanmicheli, 4 - Padova**

### **PROGRAMMA E RELATORI**

Ore 9.00/9.30: registrazione dei partecipanti

Ore 9.30 - 10.15

**Carlo Salmaso**, Comitato Genitori ed Insegnanti per la scuola Pubblica Padova

**'La normativa in materia di sicurezza: obblighi disattesi?'**

Ore 10.15 - 11.00

**Giuseppe Cutrì**, Formatore per la sicurezza scolastica, Cesp - Cobas Scuola Padova

**'La sicurezza nei laboratori e nelle aule speciali'**

Ore 11.00 - 11.15

Pausa caffè

Ore 11.15 - 12.00

**Stefano Micheletti**, Cesp - Cobas Scuola Venezia

**'Come difendersi dalle classi pollaio: dalle buone pratiche alle vertenze collettive'**

Ore 12.00 - 13.00

### **Dibattito e Conclusioni**

introduce e coordina il dibattito **Giuseppe Zambon**,

Referente Cesp - Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova

Verrà rilasciato l'idoneo attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente

L'iscrizione si effettua all'apertura del convegno, per adesioni preliminari:

CESP, via Cavallotti 2 - 35100 PADOVA - FAX 049 8824273 - EMAIL : [info@cesp-pd.it](mailto:info@cesp-pd.it)

Il convegno è stato realizzato grazie alla collaborazione di :

CESP, via Manzoni 155 - Roma + Comitato Genitori ed Insegnanti per la Scuola Pubblica di Padova +  
Associazione per i Diritti dei Lavoratori

## **SICUREZZA & BENESSERE A SCUOLA. Note a margine.**

*Siamo nel mezzo di un'epoca di profonda trasformazione della funzione dell'educazione e della formazione dei futuri cittadini, che va a coinvolgere non solo gli aspetti didattici e disciplinari, ma anche le strutture che fungono da luogo pubblico del loro realizzarsi.*

*Le stesse modifiche apportate alla Costituzione – già nel 2001 ed ancor più oggi - creano una divaricazione nelle competenze tra Stato ed Enti Locali in materia scolastica, tale da minare l'efficacia degli interventi; allo stesso tempo, questa divaricazione funziona da alibi per gli evidenti ritardi e le inadempienze in riferimento alla sicurezza nelle nostre scuole.*

*Sottolineiamo questi aspetti perché riteniamo che la sicurezza, così come lo stare bene a scuola, discendano direttamente dalle scelte di politica economica scolastica e quindi siano precisamente imputabili alle responsabilità di chi ci governa, di chi determina le scelte e le priorità in sede territoriale, di chi le sovrintende nella realizzazione.*

***La sicurezza non è un fatto oggettivo, non è neutra, come non lo è il benessere nella scuola: un edificio posto in sicurezza e con caratteristiche di adeguata strutturazione, finalizzata alla convivenza e alla socializzazione delle conoscenze e dei saperi, fa la differenza in termini di efficacia dell'apprendimento e di 'facilitazione' dell'apprendimento, di qualità della vita nella scuola. E' una questione di scelte, di opportunità, di lungimiranza. Per tutti.***

Con queste note il 6/12/2004 aprivamo il fascicolo che accompagnava il 1° convegno di aggiornamento che tenemmo come CESP presso la sala Anziani del Municipio di Padova, proprio sui temi 'sicurezza & benessere' a scuola.

**Cosa aggiungere, cosa è cambiato, come affrontare queste tematiche, oggi a 8 anni di distanza?**

Tragicamente poco, pochissimo, troppo poco in termini di sicurezza ma ancor meno, sembrerebbe impossibile, in relazione al come si vive ed è vissuta la scuola: le 'classi pollaio' dove gli studenti sono stipati – ope legis fino a 33 – a sorbirsi le lezioni sono aumentate esponenzialmente e, nonostante diversi interventi dissuasivi della magistratura – vedi le sentenze del TAR delle Marche, specifica sul sovraffollamento, e quelle del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato sui tagli occupazionali – il Ministero e il Governo hanno fatto orecchio da mercante.

**È necessario tornare ad essere protagonisti nella nostra diversa veste di docenti, genitori, studenti** per poter riuscire a virare dalla pericolosissima – in tutti i sensi – china che ha imboccato la scuola pubblica: le risorse destinate all'istruzione non possono essere considerate un costo da sforbiciare ma un investimento sul futuro, e, ancora una volta, purtroppo, dobbiamo segnalare che la legge di stabilità appena varata ci ha detto il contrario [una riduzione di ulteriori 1.835.578.102 euro per il prossimo anno].

Tornando al nodo sicurezza: il tema è stato richiamato anche durante la giornata nazionale di mobilitazione del 25/11/2011 dall'associazione 'Cittadinanzattiva', con la diffusione di un Dossier da cui citiamo alcuni passaggi salienti e allarmanti:

***Se c'è un luogo in cui sarebbe meglio che i nostri figli non entrassero sono le aule. Malmesse, degradate, e negli anni sempre più sovraffollate, le aule scolastiche sono da bocciare senza appello: i numerosi distacchi di intonaco (rilevati nel 18% delle classi), la presenza di altri segni di fatiscenza (30%), le finestre rotte (23%), l'assenza di tapparelle o persiane (56%), i pavimenti sconnessi (21%), banchi e sedie rotte (rispettivamente nel 13% e nell'18% dei casi), la presenza di barriere architettoniche (9%), sono tra i principali elementi di pericolo. Il 28% degli edifici scolastici, inoltre, è del tutto fuorilegge, perchè privo delle certificazioni e dei requisiti di base previsti dalla legge sulla sicurezza (81/08, ex 626/96). A questi dati si aggiunge l'aumento del numero di studenti per aula che non fa che aggravare la situazione. Dal Rapporto emerge che le classi con più di 30 alunni sono 21 su un totale di 1234, ossia l'1,7%.***

***Il Ministero dell'Istruzione ha dichiarato che, quest'anno, il numero di classi oltre i parametri stabiliti è pari a circa lo 0,6% delle aule. In percentuale il dato non colpisce più di tanto, ma trasformato in valore assoluto su circa 370.000 aule quelle con più di 30 alunni ammonterebbero a 2.220, per un totale dunque di oltre 66mila studenti!***

## Decreto Ministeriale 21 giugno 1996, n. 292

**Oggetto: Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96.**

Il Ministro della Pubblica Istruzione

Visto il D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626, concernente l'attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 9/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE e n. 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Visto il D.L.vo 19 marzo 1996, n. 242, concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sopra citato;

Visti in particolare gli artt. 1, 2 e 30 del citato D.L.vo n. 242/96;

Rilevato che l'art. 2, comma 1, de D.L.vo n. 626/94, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.L.vo n. 242/96, stabilisce che "**nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale**";

Rilevato, altresì, che l'art. 30, comma 1, del D.L.vo n. 242/96 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L.vo, gli organi della direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, procedano all'individuazione dei soggetti di cui al citato art. 2, comma 1, lett. b), tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività

Ritenuto di provvedere all'adempimento relativamente agli uffici ed alle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione;

**decreta:**

### **Art. 1**

Ai fini ed effetti dei Decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96 citati in premessa e ferme restando le attribuzioni e le competenze dei dirigenti degli uffici e dei preposti, ove presenti, nei rispettivi ambiti di responsabilità, **il datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione viene individuato, per quanto riguarda gli obblighi di loro competenza, come segue:**

A) Uffici dell'Amministrazione Centrale: il Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi;

B) Uffici dell'Amministrazione Periferica: i Sovrintendenti Scolastici ed i Provveditori agli Studi;

**C) Istituzioni scolastiche ed educative statali: i Capi della Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali;**

D) Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, Accademie nazionali di Arte Drammatica e di Danza: i Presidenti dei Consigli di Amministrazione.

.....omissis.....

## I LIMITI E LE RESPONSABILITA' IMPOSTI DALLA NORMATIVA SCOLASTICA AI DIRIGENTI SCOLASTICI NELLA FORMAZIONI DELLE CLASSI.

di Anna Regis - Università Popolare di Roma per gli studi giuridici, economici e sindacali

20.02.2007

E' ben noto come nella normativa scolastica un problema dibattuto sia rappresentato dalla fissazione del numero minimo e massimo di alunni indispensabili per la formazione delle classi. Il dibattito dottrinario si incentra soprattutto sulla ricognizione delle fonti legislative e sui criteri a cui il Dirigente Scolastico si deve attenere all'atto della formazione delle classi della istituzione scolastica . A tal proposito un primo criterio normativo ai fini della formazione delle classi è senz'altro il rispetto del parametro risultante dal rapporto alunni e superficie, che non è una novità introdotta dal D. Lgs. 626/94 ma risale al previgente Decreto Ministeriale del 18/12/1975 ( recante norme tecniche relative all'edilizia scolastica) ancora in vigore in quanto richiamate dall'art. 5 c. 3 della L. n° 23/96 , fino alla emanazione delle nuove norme tecniche quadro e di quelle specifiche di cui ai c. 1 e 2 della predetta L. 23/96. In particolare il D.M. 18/12/1975 prevede che le aule siano di altezza non minore a tre metri e che il rapporto alunni superficie sia di 1.80 mq/ alunno nelle scuole materne, elementari ,medie e 1,96 mq/ alunno nelle scuole superiori, senza tener conto degli arredi ( es. cattedra e armadi ). Quindi secondo il D.M. 18/12/1975 in una classe di scuola elementare con numero di 25 alunni ,essendo l'indice minimo per alunno di 1,80 mq, la superficie minima necessaria, al netto degli arredi ( senza cattedra e armadi e altro mobilio, fatta eccezione per i banchi e per le sedie) dovrebbe essere di almeno 45 mq ( 1,8X25 ) per un'altezza minima di **tre metri** . Altro criterio vigente è quello previsto nel **Decreto del Ministero dell'Interno** ( norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica ) del 26/08/92 che , oltre ad indicare le caratteristiche dell'edificio, ha previsto “un massimo affollamento” in un numero massimo di 26 persone ad aula (compresi alunni, insegnanti, sostegno, ecc) ma senza indicare alcunché in merito alla superficie minima; in merito a questo fenomeno appare evidente che in caso di pericolo “l'eccessiva presenza di persone in edifici” impedisce l'esodo non permettendo una sicura, veloce e corretta evacuazione dell'aula e/o edificio in caso di emergenza; inoltre la mancanza di una determinata cubatura di aria pro capite può generare la trasmissione di malattie infettive (virus e batteri) e dei parassiti (pediculosi ) e cagionare in generale, danni alla salute per un non corretto ricambio d'aria; da un punto di vista amministrativo tali eventi comportano la decadenza dalla validità del certificato di agibilità e del certificato di prevenzione incendi rilasciati sulla base della effettiva planimetria e delle dimensioni delle aule e della scuola . Nel caso invece di aule di dimensioni inferiori a quelle stabilite dalla legge, la istituzione scolastica, assolto all'obbligo di cui al co.12 dell'art. 4 del D. Lgs. 626/94 con l'inoltro della richiesta all'Ente competente in merito ai lavori di adeguamento degli edifici, attrezzature, impianti, ecc. ( per la c.d. messa a norma ) ha l'obbligo di adottare *le misure alternative* al fine di garantire un equivalente livello di sicurezza in attesa dell'esecuzione dei lavori come previsto dall' art. 31 co. 3 della L. 626/94 e cioè la proporzionale riduzione del numero degli alunni per classe . Altra fonte normativa in merito è poi il **D.M. n° 331 del 24 luglio 1998** ( disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola) integrato dal **D.M. n° 141 del 3 giugno 1999** (Formazione classi con alunni in situazione di handicap relativo alla formazione e determinazione degli organici) che stabilisce il numero minimo e massimo di alunni necessari per formare una classe: per la scuola dell'infanzia, il numero minimo di 15 alunni e massimo 25; per la scuola elementare, numero minimo di 10 alunni e massimo 25; per le scuole medie, un numero minimo di 15 alunni e massimo 25 ; infine per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le classi sono costituite da non meno di 25 alunni e non più di 20 alunni nelle classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, che accolgono alunni in situazione di handicap. **Il D.M. n° 331 del 24 luglio 1998** non detta norme tecniche ma all'art. 18.5 demanda al Dirigente Scolastico la verifica della presenza di elementi obiettivi che rendono necessario costituire classi con un numero inferiori di alunni, qualora le aule ed i laboratori siano di limitate dimensioni . Anche se l'art. 18.5 è dettato per le scuole superiori le disposizioni contenute possono essere

estese, per analogia , anche alla scuola dell'infanzia , elementare e media. Infine c'è da tener presente che la L. n° 820 del 24/09/71 (ordinamento scuola elementare e materna) vieta l'affidamento di più di 25 alunni ad insegnante. Le stesse disposizioni della legge finanziaria per il 2007 stabiliscono che il numero degli alunni per classe dovrà aumentare mediamente dello 0,4% ma "nel rispetto della normativa vigente". Inoltre con l'entrata in vigore del **D.M. 21/06/1996 n° 292** il Dirigente Scolastico, è stato **ritenuto** datore di lavoro ai sensi del D.Lgs.n° 626/94 con conseguente responsabilità dell'attività scolastica, essendo allo stato attuale destinatario di tutti gli obblighi ivi previsti compreso quello di **ottemperare** ai principi dell'igiene e sicurezza di cui al predetto D. Lgs. 626/94 applicabili anche agli utenti ed alunni giusta previsione dell'art. 1 del D.M. Istruzione 29/09/1998 n°382 recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle scuole ai fini dell'igiene e sicurezza. Infine quanto alle *responsabilità* la mancata adozione delle misure alternative di garanzia di un equivalente livello di sicurezza anche in assenza di evento dannoso, comporta la violazione del co. 3 dell'art. 31, con sanzione penale a carico del *Dirigente Scolastico* da 3 a 6 mesi di arresto o di multa da tre ad otto milioni di ex lire (art. 89 del D.Lgs. 626/94 e succ. modifiche ed integrazioni). Sono possibili anche responsabilità a carico del docente su cui incombe in ogni caso l'obbligo di segnalare ufficialmente al Dirigente scolastico, le anomalie ed i rischi riscontrati nell'aula in cui svolge la propria attività, o durante le prove di evacuazione, alle quali obbligatoriamente devono partecipare gli insegnanti di classe in qualità di responsabili ( almeno due volte durante l' anno scolastico);la violazione di tali obblighi può comportare responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale.E' dunque auspicabile che le istituzioni scolastiche nella formazione delle classi si attengano ora, alla luce di una evoluzione del quadro normativo di riferimento, non solo riferito ai criteri contenuti nel D.M. n°331 del 24 luglio 1998 integrato dal D.M. n° 141 del 3 giugno 1999, atti amministrativi gerarchicamente subordinati alla legge ordinaria in materia di igiene e sicurezza , ma anche tutte le altre disposizioni legislative che garantiscono la sicurezza e l'igiene sia agli alunni che ai lavoratori della scuola .

## **Classi con più di 25 alunni e indici di sfollamento da rispettare**

da TUTTOSCUOLA FOCUS del 28/02/2010

**Per conseguire l'obiettivo di aumentare il rapporto alunni/insegnanti di 0,4 punti** (e ridurre così l'organico), **secondo quanto disposto dall'art. 64 della legge 133/2008, uno dei regolamenti della riforma Gelmini** (dpr 81/2009) **ha elevato dall'anno scolastico 2010/2011 il numero massimo di alunni per classe** (in vigore dal 1998), disponendone l'applicazione dal 2010-2011. I nuovi limiti massimi sono così determinati: scuola infanzia 26, primaria 26, secondaria di I grado 27, secondaria di II grado 30 (e "non meno di 27", precisa il dpr 81/2009). Si tratta di limiti massimi che, per effetto dell'art. 4 dello stesso regolamento, possono aumentare fino al 10% in sede di organico di fatto.

In altri termini quei parametri possono arrivare ora al massimo di 29 bambini per sezione nella scuola dell'infanzia, a 29 alunni nelle classi di primaria, a 30 in quelle di I grado e a 33 nelle classi delle superiori, salvo alcune situazioni straordinarie regolamentate.

**Contro l'affollamento delle classi** (calano le classi - passate da 374.946 del 2008/09 a 370.711 del 2009/10, -1,1% - e aumenta il numero di alunni - passato da 7.768.071 a 7.804.711, +0,5%), **ha avviato una class action il Codacons**, sostenendo davanti al Tar Lazio che 275 classi superano il limite massimo consentito (presumiamo quello comprensivo della deroga del 10%); classi che lo stesso Codacons ha definito "classi pollaio".

**Il Tar ha riconosciuto fondato il ricorso e ha dato 120 giorni di tempo al Miur per mettere a punto un piano apposito per rimediare ai 275 "pollai"**. Il ministro Gelmini, ricordando che del miliardo previsto per gli interventi urgenti in edilizia scolastica sono già stati stanziati 358 milioni, ha affermato che "le classi con più di 30 alunni sono appena lo 0,4%", dovuto per lo più alle preferenze delle famiglie per alcuni istituti.

In poche parole il Miur avrebbe superato, se pur di poco e in pochi casi, il limite che esso stesso aveva fissato. **Ma noi riteniamo che ci sia una violazione ancora più grave, che riguarda i livelli di sicurezza fissati da un'altra disposizione emanata dal ministero dell'interno per la prevenzione incendi.** Vediamo perché.

Tuttoscuola aveva sollevato già anni fa la questione dell'affollamento delle aule scolastiche, conseguente al contrasto tra l'applicazione del decreto del Miur n. 331/1998 e **il rispetto dei limiti posti dalle norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica** (decreto del Ministero dell'interno del 26.8.1992) **che fissano in 26 il numero massimo di persone che possono essere presenti in un'aula.**

Il ministero dell'interno, nel definire il decreto sulle norme di prevenzione incendi, ha infatti fissato da tempo **la densità massima di affollamento dei locali scolastici per assicurare sicurezza delle persone nel caso di sfollamento di emergenza: le aule possono, appunto, contenere al massimo 26 persone** (cioè 25 alunni e l'insegnante).

**L'innalzamento del numero massimo di alunni superiore ai 25 per classe, oltre ad incidere sull'efficacia dell'azione didattica soprattutto ai livelli scolastici inferiori, poneva già allora un problema di rispetto delle norme di sicurezza, secondo quanto previsto dalle norme antincendio.** All'indomani della pubblicazione del nuovo Regolamento (dpr 81/2009), Tuttoscuola ha richiamato l'attenzione su quelle norme antincendio (di fatto ignorate da quasi vent'anni) sottolineando che **il ministero dell'istruzione, dando attuazione a norme di contenimento della spesa riduceva il numero delle classi, provocando l'affollamento di quelle esistenti, con conseguente superamento del limite massimo di sicurezza fissato in 26 persone per locale.**

**La responsabilità, in questi casi, non è del ministero dell'istruzione ma del dirigente scolastico, il quale, come prevede il decreto del ministero dell'interno, deve motivare per iscritto le ragioni per le quali sono presenti persone oltre il limite fissato. E il dirigente ne risponde in caso di incidente...**

Si può ritenere che il numero delle classi che ospitano almeno 26 persone non siano quelle 275 dell'ordinanza del Tar e nemmeno quello 0,4% di cui ha parlato il ministero. **Limitandoci al solo primo biennio delle superiori, è stimabile che delle 48 mila classi funzionanti, almeno 40 mila abbiano più di 25 alunni per classe e siano, quindi, fuori regola nelle norme antincendio.** Del resto è lo stesso Regolamento n. 81 del 2009 all'art. 16 prevede che le classi del primo anno delle superiori “ sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi ”. Regolamento presentato dai ministri dell'istruzione, dell'economia, dei rapporti con le Regioni e della pubblica amministrazione e dell'innovazione, approvato dal Consiglio dei ministri (incluso il ministro dell'Interno), firmato dal Presidente della Repubblica (è un dpr) e registrato dalla Corte dei Conti.

**Che forse non avevano letto il decreto del Ministero dell'interno del '92.**

Le regole con cui il ministero dell'interno ha definito le ‘Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica’ (decreto ministeriale 26 agosto 1992) sono chiare: **norme ” da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio”** .

L'art. 5, che regola le modalità di evacuazione delle aule in caso di incendio, recita: ” Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività “.

Non sono, dunque, le dimensioni dell'aula a determinare l'indice, bensì la quantità massima di persone che possono defluire rapidamente all'esterno.

La densità di affollamento, secondo un altro decreto sull'edilizia scolastica, è di 1,96 mq a persona per gli istituti di istruzione secondaria superiore e di 1,80 per gli ordini scolastici inferiori.

**Per capirci, un'aula di 40 mq può ospitare, salvo deroghe, una ventina di persone, professore incluso, se si tratta di un istituto superiore oppure di 22 persone se si tratta di scuola inferiore.** Per accogliere una classe superiore di 30 ragazzi più il prof ci vorrebbe un'aula di oltre 62 mq (circa un 8×8), una dimensione rara da trovare nei nostri istituti.

In caso diverso, con aule più piccole, 30 studenti sono troppi e sono contrari alle norme antincendio.

**Difficile coniugare risparmi e sicurezza...**

## “Scuola, il Tar bocchia le aule-pollai”

di Salvo Intravaia da La Repubblica del 22.01.11

*“Sì alla class action, basta accorpamenti”. La Gelmini: ricorso infondato. Interessati 50mila alunni. Il Codacons: “Si può chiedere un risarcimento fino a 2.500 euro”*

Mai più “classi pollaio” nelle scuole. **Il Tar del Lazio accoglie la prima class action italiana contro la pubblica amministrazione e condanna il ministero dell’Istruzione.** L’azione collettiva, corredata da un lungo elenco di classi sovraffollate, è stata avviata dal Codacons lo scorso anno.

**In base al provvedimento del Tar, dal prossimo anno scolastico classi con 30 o più alunni sistemati in spazi ridotti dovrebbero essere un brutto ricordo per insegnanti e alunni.**

Ma il ministro Mariastella Gelmini non ci sta: «Il ricorso presentato al Tar del Lazio – replica – è destituito di qualsiasi fondamento perché le classi con un numero di alunni pari o superiore a 30 sono appena lo 0,4 per cento del totale. Il sovraffollamento riguarda prevalentemente la scuola secondaria di secondo grado e si lega soprattutto alle scelte e alle preferenze delle famiglie per alcuni istituti e sezioni».

«Grazie a questa sentenza – rintuzza il presidente del Codacons, Carlo Rienzi – docenti e famiglie i cui figli sono stati costretti a studiare in aule pollaio, potranno chiedere un risarcimento fino a 2.500 euro in relazione al danno esistenziale subito».

**I giudici intimano al ministro di emanare entro 120 giorni il Piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica:** il solo strumento legislativo che può concedere alle scuole la deroga ai limiti massimi di affollamento delle classi stabiliti dalle norme vigenti.

In Italia, sono tre le normative che si occupano di affollamento delle classi. Un decreto del 1975 detta le regole per la progettazione delle scuole e prevede che un’aula di scuola elementare o media non possa avere meno di 1,8 metri quadrati per alunno. Per sistemare 30 ragazzini occorre avere a disposizione una classe da 54 metri quadrati, che al superiore diventano quasi 60.

Ma, per evitare un affollamento eccessivo in caso di incendio, un altro decreto prevede che in classe debbano esserci al massimo 26 persone: 25 alunni e un docente. Mentre i limiti previsti dal ministero dell’Istruzione sono più generosi: 26 alunni per classe, che solo eccezionalmente possono arrivare a 30.

La realtà nel nostro paese è tuttavia diversa.

Le classi con oltre 30 alunni sono infatti poco meno di 1.500. Il fenomeno riguarda quindi circa 50mila allievi.

«Compito del governo è garantire le condizioni di sicurezza per tutti – sostiene Francesca Puglisi, responsabile scuola della segreteria del Pd – Se questo non accade non è certo per colpa delle scelte delle famiglie, ma dei forzosi accorpamenti frutto dei dissennati tagli operati dal governo». E la sicurezza?

«La questione – spiega la Gelmini – è da sempre una delle priorità del ministero. È già stato stanziato infatti un miliardo di euro ed assegnata una prima tranche di 358 milioni per avviare gli interventi più urgenti».





**CESP**

Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova

via Cavallotti 2 - Padova . tel 049692171 - fax 049 - email: [info@cesp-pd.it](mailto:info@cesp-pd.it) - [www.cesp-pd.it](http://www.cesp-pd.it)



**Coordinamento studenti  
medi di Padova**

in collaborazione  
con



**Comitato Genitori ed Insegnanti  
per la Scuola Pubblica di Padova**  
<http://comitatoscuolapubblica.wordpress.com>

presenta

# **Il vero TEST IN.VAL.SI.**



## **INdagine VALutazione Sicurezza**

Per la tua salute e sicurezza la legge prevede:

- 1,80/1,96 metri quadrati di spazio per studente nell'aula in base alla tipologia di scuola;
- 3 metri di altezza minima dell'aula;
- 1,20 metri di larghezza della porta.

**Se nella tua scuola non è così, vengono messe in pericolo la tua salute e la tua sicurezza!**

Aiutaci a capire se i tuoi diritti sono rispettati:

- Quanto è larga la tua aula?
- Quanto è lunga la tua aula?
- Di quanti metri quadrati è il pavimento della tua aula?
- Quanto è alta la tua aula?
- Quanto è larga la porta della tua aula? Si apre verso l'esterno?
- Quanti studenti sono presenti nell'aula (il n° indicato nel registro)?
- Nella tua scuola ci sono situazioni di pericolo (amianto, eternit, scale, solai e cornicioni fatiscenti)?

Invia i dati a [perunaretediscuole@katamail.com](mailto:perunaretediscuole@katamail.com) - Li valuteremo e segnaleremo pubblicamente e alle persone o enti responsabili tutte le situazioni non in regola con le norme vigenti in materia di igiene, salute e sicurezza nelle scuole.

La settimana scorsa, all'apertura del nuovo anno scolastico, il ministro Gelmini si è soffermata sul problema delle cosiddette "**classi pollaio**" (l'ha fatto per ben due volte nel giro di pochi giorni..): *"Le classi con più di 30 alunni sono lo 0,6%, poco più di 2 mila classi su oltre 340 mila totali. Non nego che il problema esista, ma non si può dare la rappresentazione di una scuola nella quale la norma sia costituita da classi con oltre 30 alunni"*.

E' su quest'ultimo punto che vorremmo soffermarci, richiamando alcune cose note e puntualizzandone altre, forse meno conosciute.

Partiamo dalla (orribile) definizione; **cos'è una "classe pollaio"**? Le parole pronunciate dal ministro in parte chiariscono di cosa si tratta ("...le classi con più di 30 alunni..."), ma dandone un'interpretazione limitata e di parte.

Riteniamo utile richiamare le norme vigenti in materia di edilizia scolastica.

Dunque, la legislazione sulle aule scolastiche prevede criteri relativi a:

a) "**funzionalità didattica**" (**DM 18/12/1975**): **è prevista una metratura minima che deve essere a disposizione di ogni alunno**, perciò per sapere quanti ce ne possono "stare" al massimo in una classe occorre dividere la metratura utile dell'aula per lo spazio minimo a disposizione di ognuno. **Se si tratta di scuole dell'Infanzia, Primarie o Secondarie di primo grado, ogni persona presente deve avere a disposizione 1,80 mq netti. Il parametro minimo sale a 1,96 mq netti se si tratta di scuole secondarie di II grado (per tutte l'altezza minima è di 3 metri).**

Esiste presso ogni Istituzione scolastica un documento di valutazione dei rischi, che certifica, aula per aula, la capienza massima: è diritto dei genitori e degli studenti (tramite il Consiglio d'Istituto) venirne a conoscenza e pretendere che sia rispettato.

b) "**sicurezza**" (**DM 26/08/1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica**), che prevedono non più di 26 persone per aula (compreso l'insegnante di classe, nonché l'insegnante di sostegno in presenza di alunni certificati). All'art.14 si precisa che il datore di lavoro (cioè il Dirigente scolastico) può avanzare motivata richiesta di deroga a tale limite (**DM 04/05/1998**), **ma solo adottando misure che garantiscano un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme a cui si intende derogare** (richiesta che ovviamente deve essere presentata ed accolta dai Vigili del fuoco).

c) "**Norme per la riorganizzazione della rete scolastica**" (**DPR 81/2009**), ossia la parte della "riforma Gelmini" che, rivedendo i parametri previsti dalla precedente normativa (**DM 331/1998**), non solo aumenta i numeri massimi di alunni per classe, ma addirittura all'art.4 prevede la possibilità di derogare, fino al 10%, al numero minimo e massimo di alunni per classe. Il DPR 81/2009 prevede quindi che ci siano in ogni aula:

- nelle scuola dell'infanzia: **non meno di 18 e non più di 26 bambini** per sezione (+10%=29)
- scuola primaria: **non meno di 15 e non più di 26 alunni** per classe, elevabile a 27 con i resti (+10%=30).
- **secondaria di primo grado: non meno di 18 e non più di 27 alunni**, elevabile a 28, e fino a 30 se il numero degli iscritti alla scuola non supera le 30 unità (+10%= rispettivamente **31 e 33**)
- **secondaria secondo grado: non meno di 27, fino a 30 (+10%=33).**

In sostanza, prima dell'arrivo dell'attuale ministro era vigente una normativa che è stata completamente rivisitata; ecco di seguito a confronto i parametri ante e post Gelmini:

	Precedente legislazione		Con le nuove norme	
	(DM 331/1998)		(DPR 81/2009)	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Scuola dell'infanzia	15	25	18	26+10% = 29
Scuola primaria	10	25	15	27+10% = 30
Scuola secondaria di 1° grado	15	25	18	28+10% = 31
Scuola secondaria di 2° grado	15	25	27	30+10% = 33

Le classi intermedie devono avere in media almeno 22 alunni per classe, altrimenti si ricompongono.

**E' evidente che i parametri massimi fissati dal DPR 81/2009 della riforma Gelmini sono tutti palesemente in contrasto con le norme vigenti in materia di funzionalità didattica e di sicurezza.**

Perché ciò può accadere?

- **relativamente alla Funzionalità didattica il Ministero smentisce se stesso, cioè non è lecito ignorare i parametri previsti dal DM del 1975, le norme ivi contenute sono pienamente vigenti, almeno fintanto che, come pure quel decreto prevedeva, le singole regioni non avranno elaborato indici diversi.**
- **in merito alla Sicurezza la scappatoia viene offerta, al Governo, proprio dal DM del 26 agosto 1992, laddove prevede la possibilità di deroghe. Il punto 5.0 del citato Decreto, consente, infatti, di prevedere più di 26 persone per classe purché il titolare responsabile dell'attività (ossia il Dirigente Scolastico) sottoscriva una dichiarazione nella quale si dicano soddisfatte le condizioni atte a garantire un sicuro esodo dalle aule in caso di necessità e che queste ultime dispongano di idonee uscite (minimo 1 m e 20 cm) come prescritto al punto 5.6 del citato decreto. Se poi l'edificio scolastico è stato realizzato prima del 27 novembre 1994, non è necessario che ci sia neppure l'adeguamento delle porte per garantire il deflusso alla larghezza minima di 1 metro e 20 cm. A conferma: nel protocollo N. P480/4122 sott.32 del 6 maggio 2008 il Ministero dell'Interno (Dip. Vigili del fuoco - Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza - Area prevenzione incendi) prevede la possibilità di adottare indici diversi purché il titolare responsabile dell'attività sottoscriva apposita dichiarazione.**

**Nel suddetto documento si dichiara infatti che: "un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purché compatibili con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali della sicurezza".**

**"Un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula" (?) con i nuovi parametri per la formazione delle classi, comincia ad ammontare, in alcuni casi, anche a 7/8 unità (pari ad una percentuale del 33%).**

**Ma, a parte questo, appare singolare che i Vigili del Fuoco consentano questa indeterminatezza. Se, infatti, un privato qualsiasi intende organizzare una mostra, un piccolo evento, una rappresentazione teatrale od una proiezione, nel caso sia previsto un affollamento massimo in contemporanea di più di 99 unità, è soggetto ad una rigidissima normativa antincendio relativa ai pubblici spettacoli. Se le persone presenti in contemporanea sono 102 o 103 il limite dei 99 rimane, non è che si parla di modesto incremento numerico. Per le aule scolastiche però il limite, da 26 (ammesso che ne abbiano la capienza, quindi almeno 45**

mq netti, ricordiamolo!), passa anche a oltre 30 senza che si rispettino le norme antincendio.

Tutto questo quando nel nuovo Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro - DLgs 81/2008 (che sostituisce ed integra il Dlgs 626/1994) la scuola è indicata come luogo privilegiato per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto attraverso l'attivazione di "percorsi formativi interdisciplinari" (art. 11) in ogni ordine di scuola!

**Questo è il quadro in cui ci si muove.**

**A nostro modesto parere, classificare quindi con il nome di "classi pollaio" quelle in cui si stipano più di 30 alunni (senza tener conto di tutto quello che la normativa prevede) è palesemente riduttivo.**

L'ordinanza emessa il 31 agosto scorso dal TAR Molise (N 163/2011) con sospensiva che lega il numero degli alunni delle classi all'edilizia scolastica, ovvero all'effettiva grandezza delle aule, ci segnala che il problema c'è e continua a presentarsi ovunque.

L'ordinanza stabilisce inoltre che l'Ufficio Scolastico Regionale è obbligato a verificare preventivamente il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza delle scuole, anche in presenza di possibili inadempienze imputabili a province e comuni quali enti responsabili della fornitura e manutenzione degli edifici scolastici.

**E' una sentenza importantissima che permette di impugnare direttamente le lettere degli Uffici scolastici regionali del MIUR che autorizzano le classi pollaio, ovvero classi formate con più di 25 alunni a prescindere dalla grandezza reale dell'aula, oppure classi con meno di 25 alunni che non rispettano l'indice individuale per alunno di 1,80 mq netti per materne, elementari e medie e 1,96 mq netti per le superiori.**

**E' per questo che chiediamo a tutti, genitori** (soprattutto nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado), **studenti** (soprattutto nelle scuole secondarie di II grado), **insegnanti** (in tutti gli ordini di scuola) di darci una mano per condurre l'indagine che proponiamo nella nostra provincia; campagne analoghe si stanno proponendo anche in altre province della nostra regione.

Riteniamo che ci siano i margini per chiedere pronunce analoghe a quelle emesse dal TAR del Molise anche in Veneto, con buona pace del ministro e delle percentuali che cerca di proporci...

**IN OGNI AULA NON PIU' DI 25 ALUNNI!!!**

**Aiutateci a difendere la salute e la sicurezza nelle scuole:  
partecipate e diffondete il vero TEST IN.VAL.SI.**

**CESP - Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova**

**Coordinamento Studenti Medi di Padova**

**Comitato Genitori ed Insegnanti per la Scuola Pubblica di Padova**



## Aule pollaio, Gelmini bocciata

da quibrescia - <http://quibrescia.it/cms/> del 9 giugno 2011

Suonata, oramai quasi dappertutto, la campanella di fine anno scolastico, è ora tempo di fare i conti con promozioni e bocciature e anche il ministero della Pubblica Istruzione, guidato dalla bresciana Maria Stella Gelmini non può sottrarsi.

Soprattutto **dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato** (datata 9 giugno) **nella quale**, così come aveva già fatto il Tar del Lazio in gennaio, **viene accolta una class action proposta dal Codacons contro le cosiddette “classi pollaio”, ovvero quelle aule scolastiche nelle quali il numero di alunni supera i limiti fissati dalla legge.**

**La sicurezza e la vivibilità dei luoghi frequentati dagli studenti italiani sono inderogabili secondo i giudici che**, nel dispositivo pubblicato venerdì, **hanno dato ragione all’Associazione dei consumatori** la quale, un anno fa, aveva avviato un’azione collettiva con diffida ai ministeri della Pubblica Istruzione, università e ricerca, dell’Interno, dell’Economia e finanze, della Pubblica amministrazione e innovazione e agli Uffici scolastici regionali.

**Al ministro Gelmini ora spetta il compito di redigere un piano che metta in sicurezza le aule scolastiche** evitando che vengano accorpati 35-40 alunni in ogni locale, **e, nel caso in cui il ministero risultasse inottemperante a quanto disposto dal Consiglio di Stato, il Codacons ha già annunciato che chiederà la nomina di un commissario ad acta che si sostituisca al ministro ed adempia a quanto disposto dal Tar.**

Il Codacons aveva richiesto ai ministeri competenti di formare le classi in base alla reale grandezza dell’aula rispettando il numero massimo di 25 alunni per classe e l’indice minimo di spazio procapite di 1,80 mq netti (1,96 per le superiori) e di 20 in caso di presenza di alunno disabile. L’aula, per l’associazione consumatori, può contenere 25 alunni (o 20 se con disabile) se la sua dimensione è di almeno 45 mq netti (50 per le superiori). Per dimensioni inferiori deve invece essere ridotto proporzionalmente il numero di alunni.

Il Dpr 81 del 2009, innalzando il rapporto medio tra i numeri degli alunni e delle classi, prevede un massimo di 26 alunni nelle scuole primarie e dell’infanzia, arrivando fino a 30 nelle secondarie. Solo per l’anno 2009-/2010 restava la possibilità di attenersi ai limiti indicati dal decreto ministeriale 331 del ’98.

**“Nessun dubbio potendo sorgere in merito alla natura generale e obbligatoria del piano di riqualificazione”,** si legge nel testo del dispositivo, **“così come per quel che attiene alla concretezza ed attualità della lesione derivante dalla sua mancata adozione, non può il Collegio – quanto alla adozione dello stesso entro un termine normativamente previsto – che concordare con il giudice di primo grado** laddove ha condivisibilmente sostenuto che la previsione del termine è agevolmente desumibile dal riferimento, contenuto nell’art. 3, co. 2, d.p.r. 20 marzo 2009 n. 81, al “solo” anno scolastico 2009-2010, così lasciando intendere che per gli anni successivi debba già essere stato adottato il piano di riqualificazione”.

**La sentenza del Consiglio di Stato ha dunque respinto il ricorso presentato dai ministeri e da una quindicina di Uffici scolastici regionali** (compreso quello lombardo) **contro il Codacons per una riforma della sentenza emessa dal Tar del Lazio all’inizio del 2011.**

## **"Non c'è più posto per i bocciati" - Al liceo Majorana il preside invita i respinti a «iscriversi altrove»**

### **Allo Scientifico di Via Frattini le norme di sicurezza riducono gli spazi e le classi**

di Maria Teresa Martinengo da La Stampa del 28/07/2011

TORINO - Addolorata ma ferma, una scuola invita i suoi bocciati - una trentina, di tutti gli anni di corso - a trovarsi altre sistemazioni. Là dove sono caduti, il liceo scientifico Majorana di via Frattini, non potranno dimostrare di sapersi rialzare. Il posto non c'è. Non c'è più. **Colpa delle norme di sicurezza che contano i metri utili per ogni studente, colpa dei tagli del governo che non consentono la moltiplicazione di classi con «pochi» iscritti, «colpa» delle restrizioni di bilancio della Provincia che non riesce a fare tutti gli interventi di edilizia necessari.** E, anche, probabilmente, stime sui numeri dei bocciati non azzeccate.

«Siamo stati avvisati il 20 luglio che l'iscrizione di nostro figlio non sarebbe andata in porto, nonostante la scuola ai primi del mese l'avesse accettata», racconta il padre di uno studente "non ammesso" alla seconda. «Dalla lettera che abbiamo ricevuto, firmata dal preside, abbiamo capito che la Provincia avrebbe dovuto fare lavori di adeguamento per rendere le aule più capienti. Lavori che al momento non possono essere fatti».

La lettera firmata dal preside Fulvio Allegramente è accompagnata da uno stralcio del verbale del consiglio d'istituto del 12 luglio: quel giorno docenti, genitori e preside hanno concordato che per i respinti non ci sarebbe più stato posto, **una scelta finalizzata a rispettare «gli indici di affollamento in base al DM 18/12/75, in relazione agli accertamenti avviati dall'Asl 1».** Ai respinti sarebbe stato consigliato di rivolgersi ai vicini istituti Copernico, Primo Levi, Ferrari, con classi non sature. **«Le prime - spiega il preside - possono arrivare quest'anno, dopo i controlli dell'Asl, a 25, non di più. Non basta. In corso Tazzoli 209, sede dell'Istituto Tecnico Commerciale, dove le porte delle aule si aprono verso l'interno, non potranno essere accolti più di 24 ragazzi.** Tanto che dopo gli esami di riparazione si procederà al sorteggio tra i respinti».

Per via Frattini, Allegramente fa una premessa: «In origine era un'elementare, con aule pensate per bambini, che hanno bisogno, in base alla norme, di meno spazio rispetto agli adulti. Il problema non è mai stato risolto». **Dopo la tragedia del Darwin, però, e il procedere dei controlli, il mancato rispetto dei parametri non è più possibile.**

«Per le prime - prosegue il dirigente - utilizziamo le classi più grandi, adeguate al massimo per 25 studenti. **D'altra parte, in base al Dpr 81/2009, con meno allievi il Miur non le autorizzerebbe, in realtà dovrebbero essere da 27.** Ma per gli anni successivi le nostre aule attualmente non possono accogliere più di 22 studenti. I controlli sull'affollamento sono in corso, non possiamo ignorarlo... Abbiamo sperato fino all'ultimo che la Provincia potesse adeguare i locali in estate. Questa è la ragione del ritardo nell'avvisare le famiglie e della mancata comunicazione, ad inizio anno, sul destino che ora tocca ai bocciati». Sempre di qui deriva la saturazione delle prime con le iscrizioni accolte in febbraio. «Purtroppo, la mattina del 12 luglio, il no dei tecnici è stato definitivo, abbiamo dovuto arrenderci: sarebbe bastato sistemare un piano per accogliere anche i nostri bocciati».

## **Ennesima bocciatura del Tar Molise alle classi “in batteria”**

da Molise 24 - il Molise a portata di click - <http://www.molise24.it> del 29/09/2011

CAMPOBASSO - Siamo ormai a quattro pronunce del Tar Molise contro l'accorpamento di classi, disposto in violazione di norme igieniche e di sicurezza. L'ultimo caso riguarda il provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale di accorpamento delle classi quarte dell'Istituto tecnico economico “L. Pilla” di Campobasso in due sole sezioni, con soppressione della sezione C. **Le due uniche classi quarte avrebbero accolto, rispettivamente, 29 e 30 alunni: troppi, secondo il Tar Molise, che – con decreto n. 174 del 21 settembre 2011 – ha sospeso il provvedimento, ribadendo il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza.** Gli avvocati Michele Coromano e Marcella Ceniccola - che hanno curato anche questo ricorso, accanto a quelli del Liceo classico di Campobasso, del Liceo scientifico di Riccia (Cb) e del Liceo scientifico di Larino (Cb) – si ritengono soddisfatti per l'ennesimo risultato ottenuto. **Nel commentare la pronuncia del Tar, i legali ricordano i criteri che devono essere osservati nella formazione delle classi:** “Nel quadro normativo scolastico, un problema ampiamente discusso è costituito dalla fissazione del numero minimo e massimo di alunni per classe. **Il dibattito dottrinario riguarda, in particolare, la ricognizione di tutte le norme e i criteri legislativi a cui il Dirigente scolastico deve attenersi all'atto della formazione delle classi in ciascun Istituto scolastico.** Orbene, nell'ambito delle innovazioni introdotte con la riforma Gelmini, è stato emanato anche un regolamento (D.P.R. n. 81/2009), contenente norme relative al dimensionamento della rete scolastica. **Tale regolamento ha innalzato il numero massimo di alunni per classe,** disponendone l'applicazione dal 2010/2011. I nuovi limiti massimi sono così determinati: scuola infanzia 26, primaria 26, secondaria di I grado 27, secondaria di II grado 30 (e “non meno di 27”, precisa il D.P.R. n. 81/2009). Si tratta di limiti massimi che, per effetto dell'art. 4 dello stesso regolamento, possono aumentare fino al 10% in sede di organico di fatto. **In altri termini, i parametri citati possono arrivare ora al massimo di 29 bambini per sezione nella scuola dell'infanzia, a 29 alunni nelle classi di primaria, a 30 in quelle di I grado e a 33 nelle classi delle superiori, salvo alcune situazioni straordinarie regolamentate.** Tuttavia, **tali norme devono necessariamente coordinarsi con criteri normativi previgenti. A riguardo, un primo criterio normativo, ai fini della formazione delle classi, è costituito senz'altro dal rispetto del parametro risultante dal rapporto alunni/superficie che risale al Decreto ministeriale del 18/12/1975,** recante norme tecniche relative all'edilizia scolastica, norme ancora in vigore in quanto richiamate dall'art. 5 comma 3 della legge n. 23/1996. In riferimento alla funzionalità didattica, il suddetto decreto prevede - per garantire condizioni igieniche e sanitarie compatibili con l'attività didattica - i seguenti standard minimi di superficie: 1,80 mq/alunno nelle scuole materne, elementari e medie e 1,96 mq/alunno nelle scuole superiori. **Altro criterio vigente è quello previsto nel Decreto del Ministero dell'Interno del 26/08/92** (“Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”), secondo il quale le aule scolastiche non devono contenere più di 26 persone (compresi alunni ed insegnanti). Si ricorda, infine, che **resta in vigore il D.M. 21/06/1996 n. 292, che individua il dirigente scolastico come “datore di lavoro”, attribuendogli tutti gli obblighi e le relative responsabilità per l'attuazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,** prevista dapprima dal D.lgs. n. 626/94 e ora dal D.lgs. n. 81/08. **In definitiva – come sta ribadendo più volte il Tar Molise – l'accorpamento delle classi, attuato in base alle nuove norme di cui al Decreto Gelmini, può essere sì disposto, ma a condizione che siano rispettati tutti gli altri parametri normativi ancora in vigore in materia di sicurezza ed igiene scolastica”.** Intanto, le pronunce dei giudici amministrativi molisani stanno assumendo risonanza nazionale, nell'ambito della problematica del sovraffollamento delle aule, comune a migliaia di scuole italiane.



## Cancellare una classe a novembre?

di Massimiliano Longobardo da OrizzonteScuola – [www.orizzontescuola.it](http://www.orizzontescuola.it) del 19/11/2011

**Succede a Campobasso, dove il TAR accoglie il ricorso dei genitori contro le classi pollaio e il Consiglio di Stato invece dà ragione al Ministero, imponendo la redistribuzione degli alunni nelle altre classi entro il 5 dicembre.**

A ben due mesi dall'inizio dell'anno scolastico, per gli effetti di un'ordinanza del Consiglio di Stato, al Liceo Classico "Mario Pagano", storico istituto del capoluogo molisano, un'intera classe, la I (terzo anno del Liceo Classico) sez. D, potrebbe essere letteralmente cancellata e i suoi alunni suddivisi tra le altre tre classi prime (I A, I B, I C) della scuola.

**Come si è giunti a questa situazione paradossale e per certi versi drammatica che, anche per la sua portata, sembrerebbe non avere precedenti nella storia dell'istruzione italiana e che dovrebbe profilarsi in tempi brevissimi?**

Alla fine dello scorso anno scolastico le quattro classi del V ginnasio (secondo anno del Liceo Classico) dell'Istituto, con un numero complessivo di 87 alunni, vengono convogliate in **tre classi prime liceali** (tale è il numero di classi concesse dall'USR per il Molise), **ciascuna delle quali avrebbe dovuto accogliere 29 alunni**. **Alcuni genitori** degli alunni della V D non ci stanno e, opponendosi allo smembramento della classe, **presentano un ricorso al TAR Molise. Il giudice amministrativo, considerando ancora vigente il limite massimo di 25 alunni per classe fissato dal DPR 331/1998 nel rispetto di norme igieniche e di sicurezza, riconosce fondate le ragioni dei ricorrenti e si pronuncia in sostanza contro l'accorpamento delle classi.**

La pronuncia del TAR Molise avrebbe potuto rappresentare lo "starting point" di iniziative contro le cosiddette classi pollaio, problema di scottante attualità, e innescare un effetto domino che avrebbe avuto serie ripercussioni a livello nazionale.

**A seguito della decisione del TAR, ad inizio anno scolastico 2011-12 "parte" dunque regolarmente la classe I D.**

**Tuttavia l'idillio termina con una ordinanza del 28/10/2011 del Consiglio di Stato, che, accogliendo l'appello del MIUR, impone lo smembramento della classe I D, uno smembramento che produce conseguenze nefaste su più fronti: sulla continuità didattica (gli alunni di tale classe andrebbero ex abrupto ad "invadere" altre classi), sulla spesa delle famiglie, costrette ad acquistare nuovi testi scolastici; sul corpo docente, in quanto, in una sorta di rimescolamento delle cattedre, gli insegnanti di ruolo della I D andrebbero a completare il proprio orario in altre classi, con conseguente perdita di posto o di ore per i supplenti precari che, avendo a settembre stipulato con la scuola un contratto fino alla fine dell'attività didattica, hanno nel frattempo rinunciato ad altre proposte lavorative.**

**Ben più grave è un'ulteriore conseguenza: la violazione della normativa vigente che prevede per classi di 29 alunni degli spazi e delle condizioni adeguate che di fatto non sussistono.**

Per far fronte a questa sconcertante situazione, **i genitori della I D promuoveranno a breve un ricorso al Tar per motivi aggiunti, facendo leva sui notevoli disagi che lo scorporamento di una classe, ad anno scolastico oramai avviato, comporterebbe**, mentre in fervida mobilitazione sono anche gli alunni dell'Istituto che stanno sensibilizzando la stampa e l'opinione pubblica e hanno chiesto udienza al Presidente della Regione Molise, il quale auspicabilmente potrebbe dare un concreto contributo alla risoluzione del problema.



## Sicurezza a scuola, per Legambiente ci sono troppi edifici vecchi

di Alessandro Giuliani da Tecnica della Scuola – 20/11/2011

*Presentato a Bologna un rapporto nazionale davvero poco rassicurante: più del 60% degli istituti risale a prima del 1974 e solo l'8% è stato costruito negli ultimi vent'anni. Con il risultato che una scuola su tre necessita di manutenzione urgente. Si rischia meno al Nord: il top è Trento.*

**Sono passate poche settimane dall'inizio dell'anno scolastico e siamo già alla terza denuncia nazionale, l'ultima dei geologi, sui pericoli sempre maggiori che corrono quotidianamente molti dei frequentatori dei nostri istituti a causa della scarsa sicurezza delle strutture. Stavolta il rapporto, realizzato da Legambiente e presentato a Bologna, si sofferma su un dato inequivocabile: il patrimonio immobiliare scolastico è e rimane vecchio: più del 60% degli edifici risale infatti a prima del 1974 e solo l'8% è stato costruito negli ultimi vent'anni. Il risultato è che una scuola su quattro non ha impianti elettrici a norma, una su due non dispone di scale di sicurezza, circa un terzo degli edifici non è in possesso del certificato di agibilità igienico-sanitaria ed il 36% degli edifici necessita di manutenzione urgente.**

E ciò sebbene da alcuni anni sia aumentato il numero delle scuole impegnate periodicamente a svolgere le prove di evacuazione (oltre il 93% degli istituti) e a mettere in campo azioni per eliminare le barriere architettoniche.

**Nell'indagine di Legambiente è Trento la città che si aggiudica il primo posto nella classifica, grazie ai buoni risultati conseguiti da parte di tutti gli edifici scolastici che sono in possesso dei certificati di collaudo statico, agibilità, agibilità igienico-sanitaria, impianti elettrici a norma, porte antipanico e requisiti di accessibilità.**

Oltre che per la buona manutenzione delle strutture, la città trentina supera brillantemente anche il test per i servizi e le **buone pratiche a favore delle scuole: il 30% degli edifici è servito da pedibus; il 74% dispone di piste ciclabili nelle vie circostanti; la raccolta differenziata viene praticata in tutte le scuole; tutte le mense scolastiche sono dotate di cucina interna e utilizzano posate riutilizzabili; nel 19% degli edifici sono installati impianti di energia rinnovabile.**

La fotografia di Legambiente, però, mette ancora una volta in evidenza la distanza tra le città del sud e delle isole da quelle del nord e del centro. Su 91 comuni, oltre al primo posto di Trento si piazzano nella top ten Verbania, Prato, Reggio Emilia, Pordenone, Asti, Parma, Biella, Piacenza e Terni. Spostandosi al Sud, Benevento si piazza al 21esimo posto, Lecce al 22esimo; Olbia è al posto 32 della classifica.

Secondo Vanessa Pallucchi, responsabile Legambiente Scuola e formazione, **è un dato di fatto che non si riesca "ad uscire dall'emergenza: gli enti locali, strozzati dal patto di stabilità e il mancato trasferimento di fondi dallo stato, non riescono più a stanziare sufficienti finanziamenti per la manutenzione delle scuole e il livello di qualità dei servizi scolastici"**.

Quanto alla manutenzione, Pallucchi, ha spiegato che *"il primo stralcio di 358 milioni di euro del miliardo dei fondi Cipe per l'edilizia scolastica pare non essere arrivato ancora a destinazione. Il nodo aperto - ha aggiunto - rimane l'aumento dei finanziamenti previsti per la messa in sicurezza delle scuole, associato a una programmazione che individui le priorità da affrontare. Ma per far questo è necessario l'accesso ai dati dell'anagrafe scolastica che malgrado gli annunci non sono ancora noti"*.

Dallo studio di Legambiente ci sono, infine, anche altri dati interessanti: **crece il numero di Comuni italiani che nel 2010 ha realizzato il monitoraggio sulla presenza di amianto all'interno delle scuole (oltre 92%), ma calano le azioni di bonifica.** Secondo l'associazione invece continua ad essere sottovalutata la presenza del radon (solo il 29,8% fa monitoraggio). Un segnale positivo arriva dai monitoraggi delle fonti esterne d'inquinamento ambientale: i controlli degli elettrodi e delle emittenti radiotelevisive (13,3% e 11,5%) crescono rispetto l'anno precedente; decresce purtroppo quello sulle antenne cellulari (34%).

## **Anche gli arredi scolastici devono essere a norma. Quali sono le norme tecniche UNI che specificano i requisiti di lavagne, banchi e sedie.**

da [www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it) quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza - 11 marzo 2011

Come viene sottolineato dall'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) **aule a norma, luminose, comode, con arredi ergonomici e sicuri, contribuiscono ad affrontare nel migliore dei modi la vita scolastica** ed è per questo motivo che **anche banchi, sedie e lavagne devono possedere dei requisiti minimi e seguire delle norme tecniche di sicurezza e comodità**. Così come gli arredi anche le condizioni ambientali delle aule e dei locali scolastici risultano estremamente importanti.

**Le norme tecniche UNI propongono criteri per migliorare la gestione e garantire una conduzione più vantaggiosa e protetta del vivere a scuola.**

Specificano i requisiti degli arredi scolastici: ***banchi e sedie più sicuri e stabili, regolabili in altezza mediante semplici meccanismi, progettati secondo i più recenti dati antropometrici della popolazione scolastica dei paesi europei, in modo da favorire l'adozione di una corretta postura e contribuire così allo sviluppo psicofisico di bambini e ragazzi che trascorrono gran parte della loro giornata a scuola.***

Stabiliscono i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per riconoscere se gli arredi scolastici sono a norma e dunque **sicuri**; recepiscono gli standard europei e fissano nuove dimensioni per banchi e sedie in linea con le attuali tendenze che registrano un innalzamento dell'altezza media ed un incremento di bambini dalla conformazione fisica robusta.

Fissano le **dimensioni del "banco europeo" anche in relazione alla crescente diffusione dell'utilizzo del computer nella didattica**. Gli arredi scolastici a norma sono progettati in modo che gli studenti possano appoggiare le braccia mantenendo le spalle rilassate. Le norme tecniche, che rendono banchi e sedie più sicuri e stabili, fissano anche le dimensioni dello spazio di seduta, degli schienali e dell'altezza minima del banco da terra per garantire spazio sufficiente per le gambe.

Più in generale, **gli arredi scolastici a norma favoriscono il mantenimento della schiena in posizione eretta, una corretta distribuzione del peso del corpo su entrambe le anche e il posizionamento corretto delle ginocchia che devono essere alla stessa altezza delle anche.**

In riferimento ai **banchi** e le **sedie** le nuove norme pubblicate sono:

- **NI EN 1729-1:** *"Mobili - Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 1: Dimensioni funzionali"*
- **UNI EN 1729-2:** *"Mobili - Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 2: Requisiti di sicurezza e metodi di prova"*.

Alcune indicazioni date dalla norma UNI EN 1729 sono:

- i banchi devono avere una profondità minima di 50 cm indipendentemente dalla "taglia" dello studente che li utilizza e la lunghezza del top deve almeno arrivare ai 60 cm;
- il piano dei tavoli può essere orizzontale, con un'inclinazione fissa o regolabile dall'utilizzatore. Nel caso il top del banco fosse inclinabile è necessario che lo studente possa anche regolarlo in una posizione orizzontale;
- sono banditi gli spigoli della seduta, dello schienale o comunque di tutte le parti con cui l'utilizzatore può venire a contatto; questi devono essere arrotondati con un raggio minimo di 2 mm. Le superfici devono essere lisce, le estremità rivestite per evitare di generare schegge taglienti.

La norma specifica anche i metodi di prova ai quali gli arredi scolastici devono essere sottoposti per verificare la conformità ai requisiti di sicurezza, al fine di minimizzare i rischi di infortuni. **Ogni sedia o banco "a norma" deve infatti superare una serie di prove di laboratorio tra le quali**

**quelle di stabilità, di resistenza, di durata e d'urto.** Al termine delle prove il prodotto deve essere stabile e deve continuare ad espletare la propria funzionalità.

Tale norma UNI assegna alle sedie e ai banchi delle "tagli" in base all'altezza dello studente: dagli 80 cm per i bambini fino ai 2 metri per i ragazzi più grandi. Per fasce di altezza omogenee si può quindi disporre di banchi e sedie delle misure più idonee. In questo modo le norme intendono favorire l'adozione di una corretta postura.

Lo schienale della sedia dovrà avere angolazione compresa tra i 95° e i 105° indipendentemente dalla statura dello studente in maniera tale che, rilassando le spalle, possa agevolmente appoggiare i gomiti sul banco.

Le sedie e i banchi scolastici dovranno recare ben visibili:

1. la "taglia" o il codice colore (ad ogni codice colore corrisponde una "taglia diversa")
2. il nome o logo del fabbricante, del distributore, dell'importatore o del venditore
3. la data di fabbricazione che specifichi almeno l'anno e il mese di produzione

Recente è la pubblicazione della nuova edizione della norma che stabilisce i requisiti di stabilità, resistenza e durabilità e i relativi metodi di prova per **cattedre e sedie destinate agli insegnanti**, ovvero:

- **UNI 4856:2009** *"Mobili per collettività - Arredo per istituzioni scolastiche - Cattedra e sedia per insegnanti - Requisiti di stabilità, resistenza e durabilità"*.

La norma specifica i requisiti di stabilità, di resistenza e di durabilità delle superfici e delle finiture, quindi la resistenza alla corrosione, al graffio, ecc., dei pannelli a base di legno e l'emissione di formaldeide e delle parti mobili, come le cassettiere, appese alla cattedra.

Anche le **lavagne** devono essere sicure: è questo il caso della nuova edizione della norma **UNI EN 14434** che armonizza una serie di disposizioni inerenti l'ergonomia e la sicurezza delle lavagne.

Individuati i principali rischi derivanti da una cattiva progettazione delle lavagne, l'obiettivo che la norma si prefissa è quello di prevenire alcuni degli infortuni, spesso anche gravi, che possono derivare da un utilizzo spesso inappropriato o disattento delle lavagne

Vengono specificati i **requisiti ergonomici, tecnici e di sicurezza** sia delle lavagne montate a parete sia di quelle autoportanti che vengono utilizzate nei locali adibiti a fini scolastici e formativi.

La norma si applica a tutti i tipi di lavagna: da quelle verticali a rullo o a cavalletto, a quelle che scorrono sia orizzontalmente che verticalmente, dalle superfici verticali inclinabili, come ad esempio schermi per lavagne luminose, a quelle verticali a parete. Ma anche per le lavagne a scorrimento su guida e per le superfici verticali a cavalletto dotate di blocco come le lavagne a fogli mobili.

La norma prevede che:

- nessuna parte della superficie verticale deve costituire un potenziale pericolo per chi la utilizza;
- tutti i bordi e gli angoli accessibili devono essere arrotondati: gli angoli devono essere smussati e le estremità cave devono essere incappucciate o comunque occluse;
- le lavagne di nuova generazione dovranno essere prodotte con un materiale la cui superficie dovrà avere caratteristiche tali da non rilasciare macchie sugli abiti durante l'utilizzo;
- tra le varie parti della lavagna che si muovono in relazione l'una all'altra deve esserci sempre una distanza di sicurezza che deve essere meno di 8 mm o più di 25 in ogni posizione durante il movimento.

Le lavagne "a norma" vengono sottoposte a prove per verificarne l'attitudine alla scrittura e alla cancellazione, la resistenza all'abrasione, alla graffiatura, all'urto e alla macchiatura. E dato che le lavagne non devono essere solo sicure ma anche facili da usare, la norma UNI EN 14434 fornisce alcuni requisiti ergonomici, come ad esempio il posizionamento di comandi e maniglie. Infine stabilisce la documentazione che deve accompagnare questi prodotti quali ad esempio libretti di istruzioni per il montaggio e l'installazione.

Fonte: Uni

# DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

**Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

## Articolo 11

.....

Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro **e' facoltà degli istituti scolastici**, universitari e di formazione professionale **inserire in ogni attività scolastica** ed universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, **percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza** nel rispetto delle autonomie didattiche.



**Centro Studi per la Scuola Pubblica - PADOVA**

via Cavallotti 2 - Padova . tel 049692171 - fax 0498824273

email: [info@cesp-pd.it](mailto:info@cesp-pd.it) - [www.cesp-pd.it](http://www.cesp-pd.it)

**IL CESP è riconosciuto dal MIUR come ENTE FORMATORE (D.M. 25/07/2006 prot. 869)**